

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Prono. G. Lupat

R.G.N. 11670/2005

R.G.N. 14010/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 20285

Dott. CORRADO CARNEVALE	- Presidente -	Rep. 6306
Dott. ANIELLO NAPPI	- Consigliere -	Ud. 07/07/2010
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI	- Consigliere -	PU
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Consigliere -	
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11670-2005 proposto da:

DOLCI CRISSI (c.f. DLCCSS68P14H294R), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94 - int.8, presso gli avvocati ROCCHI GIAN LUIGI, FIORE GIOVANNA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;

2010 - **ricorrente** -1512 **contro**

RICCIARDI VITO, RICCIARDI MICHELE, LATESSA FRANCESCA;

- **intimati** -

sul ricorso 14010-2005 proposto da:

RICCIARDI MICHELE (C.F. RCCMHL34E02A881D), RICCIARDI VITO (C.F. RCCVTI67H17A881P), LATESSA FRANCESCA (C.F. LTSFNC37R44A881U), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato ALBERICI RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIOVANNI MARIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

DOLCI CRISSI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94 - INT.8, presso gli avvocati ROCCHI GIAN LUIGI, FIORE GIOVANNA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 59/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. FIORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Mario Dolci ed Isora Gobbi in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore Crissi Dolci hanno proposto innanzi al Tribunale di Forlì azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio a causa di incidente stradale, nei confronti di Vito Ricciardi, Francesca Latessa e Michele Ricciardi.

All'udienza del 19.7.95 il processo si è interrotto per l'intervenuto fallimento di Crissi Dolci e della madre Isora Gobbi, quali soci illimitatamente responsabili della s.n.c. Jolly Bar ed è quindi proseguito su iniziativa del curatore fallimentare, che si è costituito per il fallimento.

Il Tribunale con sentenza 24 gennaio 2001 ha affermato che il curatore non era legittimato a chiedere il risarcimento del danno biologico e morale, aventi natura personale, ed ha accolto parzialmente la domanda attribuendo al fallimento il ristoro dei soli danni al ciclomotore di Crissi Dolci nella somma di L. 149.500.

Ha appellato Crissi Dolci innanzi alla Corte d'appello di Bologna affermando la legittimazione del curatore a chiedere anche i danni personali, dando atto nel contempo che il curatore fallimentare aveva rinunciato al giudizio d'appello.

La Corte territoriale, con sentenza n. 59 depositata il 20 gennaio 2005, ha dichiarato il processo affetto da nullità assoluta (dalla prima udienza successiva alla riassunzione) ed ha rimesso gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

Avverso questa statuizione Crissi Dolci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. Hanno resistito con controricorso Vito Ricciardi, Francesca Latessa e Michele Ricciardi che hanno proposto ricorso incidentale resistito dal ricorrente principale. Questi ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima statuizione.

Il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 320 c.c. 75 e 300 c.p.c., 31, 32, 42, 43 e 46 l.f.. Assume che la sentenza è errata perché la rappresentanza del padre è cessata effettivamente, dal momento che, quando rese l'interrogatorio, aveva raggiunto la maggiore età, dato questo incontestato. Il genitore, avendo perso la rappresentanza processuale, non era perciò contraddittore necessario né avrebbe potuto dolersi dell'omessa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Egli, consapevole della perdita della capacità processuale a seguito del fallimento, non aveva parimenti

motivo di dolersi in quanto il curatore fallimentare, che riassunse il processo in forza del disposto dell'art. 43 l.f., era l'unico legittimato a salvaguardare la sua integrità, anche relativamente ai danni non patrimoniali.

Il resistente replica osservando che la legittimazione dell'organo fallimentare non si estende ai danni non patrimoniali, e comunque ove si ritenesse il contrario, vi è stata rinuncia a proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

Il motivo merita accoglimento.

La violazione del contraddittorio riscontrata dalla Corte territoriale è correlata all'omessa notifica dell'atto con cui il curatore fallimentare aveva chiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto, tanto nei confronti di Mario Dolci, originario attore in qualità di esercente la patria potestà sul figlio Crissi, quanto nei confronti di quest'ultimo che, pur in assenza di formale costituzione in causa, ne era divenuto parte, per il raggiungimento della maggiore età, dal momento in cui era stato ammesso a rendere l'interrogatorio formale in data 10.12.93.

Seguendo il medesimo ordine logico ^{regio} del giudice dell'appello, devesi rilevare che, avendo Dolci Crissi, ormai maggiorenne, assunto la veste di parte processuale, facendo valere autonomamente le sue pretese sino ad allora esercitate in suo nome e per suo conto dal padre,

quest'ultimo aveva perso la veste processuale assunta ab origine pur in assenza di espresso provvedimento di estromissione. Non era per l'effetto contraddittore necessario in un giudizio cui la sua partecipazione non aveva più senso. Correttamente dunque il curatore fallimentare non gli notificò l'atto c.d. di riassunzione. La capacità processuale del Crissi, già parte in causa-contumace- alla data dell'interruzione del processo determinata dal suo fallimento, aveva natura relativa in quanto era subordinata all'eventuale inerzia del curatore, cui spettava la legittimazione a far valere gli interessi della massa, che effettivamente detto organo esercitò, costituendosi in giudizio senza operare alcun distinguo tra la domanda di danni patrimoniali e quella afferente il danno morale e biologico.

La necessità di integrare il contraddittorio non si pose perciò neppure nei confronti del predetto diretto interessato, che del resto neppure se ne dolse nel suo atto d'impugnazione.

La decisione impugnata appare pertanto affetta dall'errore denunciato.

Il ricorso incidentale merita il rigetto.

Si deducono col primo motivo vizi processuali correlati alla violazione degli artt. 112-342- 346 e 354 c.p.c. per asserito omesso esame da parte della Corte territoriale

delle eccezioni d'inammissibilità del gravame proposto dal Dolci.

Con il secondo motivo, si ribadisce la violazione dell'art. 342 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione di genericità sia dei motivi d'appello che delle conclusioni formulate nell'atto di gravame.

Entrambi i motivi sono affidati ad astratti enunciati tratti dall'ampia rassegna giurisprudenziale trascritta.

La Corte di merito ha evidentemente ritenuto infondata l'eccezione, sicchè, con motivazione implicita ne ha disposto il rigetto. E' certo che l'interpretazione della domanda, ed anche dei motivi d'appello, rientra nel potere del giudice di merito, e la loro specificità, postulata dagli artt. 342 e 434 c.p.c. non è scrutinabile in questa direttamente, riconducendo la censura nell'ambito degli *errores in procedendo* attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bologna che dovrà esaminare il merito e provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese

del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in
diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della
Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7
Luglio 2010.

Il Consigliere Est.

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

Maria Rosaria Cultrera

Il Presidente

(dott. Corrado Carnevale)

Corrado Carnevale



IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

27 SET. 2010

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

Arnaldo Casano